

SABATO 11 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Nel bazar degli aiuti pubblici c'è un futuro di efficienza e semplificazione? - pag. 2
- Versamenti al 20 luglio: come determinare le nuove rateazioni - pag. 5
- Valute estere: il cambio di giugno 2020 - pag. 7
- 8 per mille: la scelta dei contribuenti nel 2016 - pag. 7
- Crediti d'imposta per spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro: la modalità di cessione - pag. 8
- DI Rilancio: i chiarimenti sui crediti di imposta per spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro - pag. 10
- E-fattura a rischio privacy per le troppe informazioni fornite all'Agenzia delle entrate - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione, Cisoa assegno ordinario: come calcolare le settimane fruitive - pag. 14
- Il reddito di emergenza non decolla. Non piace o non serve - pag. 16
- Licenziamento per inidoneità del lavoratore: quali obblighi per le aziende? - pag. 18
- Smartworking: dai Consulenti del lavoro i dati prima e dopo il lockdown - pag. 20

FINANZIAMENTI


- Acquisto di auto: nuovi bonus dal 1° agosto (anche per le aziende) - pag. 21

IN EVIDENZA

Nel bazar degli aiuti pubblici c'è un futuro di efficienza e semplificazione?

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM - Bari


In questo periodo emergenziale si è accentuato (in modo ben poco sistematico, però) il ricorso, nell'ambito degli aiuti pubblici, allo strumento dei crediti d'imposta, utilizzati sempre più poliedricamente quali misure di politica economico-sociale. Si assiste ora a una pioggia di crediti d'imposta per ogni esigenza, una sorta di "bazar degli aiuti", senza cognizione degli effetti prodotti e delle distorsioni sul sistema tributario e con il rischio di finire fuori controllo. A questi bonus si aggiungono, poi, anche le erogazioni dirette di somme, come quelle a fondo perduto, e la classica cassa integrazione oppure le indennità di disoccupazione. Quali sono i vantaggi (e i limiti) di questi meccanismi? E soprattutto: c'è un futuro di semplificazione ed efficienza nella loro applicazione?

L'emergenza Covid-19 ha risvegliato l'UE, chiamata a dare indicazioni generali sulla ricerca del punto di equilibrio tra le esigenze della salute e quelle del mercato, evitando però il fallimento del mercato. Sono state, tra l'altro, allargate le maglie della disciplina degli aiuti di Stato ampliando la possibilità degli Stati di utilizzare la **leva fiscale** per agevolare specifici settori, coordinando i principi europei e quelli nazionali. Un mantra politico-mediatico ricorrente in questi giorni è quello della **riforma fiscale**, l'ennesima, 

Il reddito di emergenza non decolla. Non piace o non serve

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Il decreto Rilancio ha introdotto il reddito di emergenza, misura provvisoria destinata ai nuclei familiari che vivono in condizioni di povertà. Va ad aiutare quell'ampia fascia di popolazione che, non potendo percepire il reddito di cittadinanza, sarebbe rimasta priva di reddito, in quanto impiegata in lavori giornalieri, estremamente precari, o in attività "informali". Le domande pervenute all'INPS però, se confrontate con i dati ISTAT sulla povertà, sono state (fino ad ora) poche, nonostante il rinvio del termine finale di invio al prossimo 31 luglio. Le ragioni del mancato successo del reddito di emergenza non sono chiare. Ma un dato forse anche confortante c'è, quale?

Ormai da quasi un decennio è mutata la fisionomia del sistema di protezione sociale italiano, che si è così avvicinato ai modelli degli altri Paesi europei. Infatti, si è abbandonato il modello della **tutela del rapporto di lavoro** già in essere, per provare a rafforzare invece i diritti del lavoratore a che il mercato del lavoro riesca effettivamente ad incrociare domanda ed offerta di occupazione. Anzi l'ultima importante riforma (il c.d. Jobs act del 2015) ha giustificato l'introduzione di una **disciplina meno garantista** in tema di **licenziamento**, proprio con il prolungamento della indennità di disoccupazione 

Fisco

L'Editoriale di Mario Damiani

Nel bazar degli aiuti pubblici c'è un futuro di efficienza e semplificazione?

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM - Bari

In questo periodo emergenziale si è accentuato (in modo ben poco sistematico, però) il ricorso, nell'ambito degli aiuti pubblici, allo strumento dei crediti d'imposta, utilizzati sempre più poliedricamente quali misure di politica economico-sociale. Si assiste ora a una pioggia di crediti d'imposta per ogni esigenza, una sorta di "bazar degli aiuti", senza cognizione degli effetti prodotti e delle distorsioni sul sistema tributario e con il rischio di finire fuori controllo. A questi bonus si aggiungono, poi, anche le erogazioni dirette di somme, come quelle a fondo perduto, e la classica cassa integrazione oppure le indennità di disoccupazione. Quali sono i vantaggi (e i limiti) di questi meccanismi? E soprattutto: c'è un futuro di semplificazione ed efficienza nella loro applicazione?

L'emergenza Covid-19 ha risvegliato l'UE, chiamata a dare indicazioni generali sulla ricerca del punto di equilibrio tra le esigenze della salute e quelle del mercato, evitando però il fallimento del mercato. Sono state, tra l'altro, allargate le maglie della disciplina degli **aiuti di Stato** ampliando la possibilità degli Stati di utilizzare la **leva fiscale** per agevolare specifici settori, coordinando i principi europei e quelli nazionali.

Un mantra politico-mediatico ricorrente in questi giorni è quello della **riforma fiscale**, l'ennesima, che sembra però essere avvolta nella nebbia, solo annunciata e forse limitata alla sola imposta personale sui redditi. Va intanto segnalato l'accentuarsi, ben poco sistematico però nell'applicazione, del ricorso, proprio nell'ambito degli aiuti pubblici, allo strumento dei **crediti d'imposta**, utilizzati sempre più poliedricamente quali misure di politica economico-sociale, in alternativa alle erogazioni dirette. Erano nati come elemento strutturale della tassazione (per evitare la doppia tassazione sia internazionale, per le imposte pagate all'estero, che interna in alternativa alla PEX poi adottata, si erano evoluti per convertire le imposte anticipate in presenza di perdite fiscali o di eccedenze ACE in connessione alla cessione di crediti deteriorati ex D.L. n. 18/2020).

Assistiamo ora ad una pioggia di crediti d'imposta per ogni esigenza (qualcuno ha parlato di "bazar degli aiuti"; i **bonus vacanze** e per biciclette e monopattini ne sono l'esempio!), senza cognizione degli effetti prodotti e delle distorsioni sul sistema tributario e col rischio di finire fuori controllo.

Essi sono anche l'approdo di altre misure prettamente fiscali, come quella relativa agli investimenti produttivi dell'**industria 4.0**, finora agevolati con la disciplina sull'**iperammortamento**.

Per molto tempo utilizzabili, frazionatamente,

mediante la compensazione con tributi e contributi, recentemente, per ovviare alle ipotesi di incapacità delle imposte dovute, è stata introdotta la variante della loro **cedibilità** ad altri operatori (fornitori) o al sistema bancario. La loro **funzione centrale** è, però, ormai quella di gestire aiuti a imprese e privati per le più svariate motivazioni (dall'incentivo agli investimenti, a quello alla ricerca e sviluppo, dagli aiuti all'occupazione a quelli per la formazione e sulla riqualificazione degli immobili con l'eco/sisma bonus ed infine a quelli settoriali, come quelli sulle spese pubblicitarie, sulle locazioni, bonus vari etc.).

La **semplificazione** ottenuta è quella dell'autoapplicazione e liquidazione da parte del contribuente, venendo riservata all'Agenzia delle Entrate la loro gestione (controlli, sanzioni, recuperi).

Il loro **limite** è stata la spendibilità frazionata nel tempo ed essenzialmente mediante compensazione con tributi e contributi dovuti. Come detto, nella più recente versione è stata consentita talvolta (ad esempio nell'eco e sismabonus) la sua cessione ai fornitori o agli istituti di credito.

Il credito d'imposta consente di velocizzare i processi di liquidazione dell'aiuto e di utilizzazione che non abbisogna di provvedimenti concessori o similari e non comporta esborsi di somme di denaro dalle casse pubbliche, con relativi controlli. Un'alternativa, dunque, al classico sistema dei contributi/sovvenzioni che richiede invece un'istruttoria da parte dell'amministrazione pubblica, la liquidazione e l'emanazione di un provvedimento di concessione seguito, spesso con ingiustificato ritardo, dall'erogazione della somma (per tutti è il caso della cassa integrazione).

Una recentissima variante degli aiuti pubblici si è anche avuta adottando il sistema dell'**erogazione** non tramite i tradizionali centri di spesa (ad esempio MiSE

o Regioni) ma utilizzando i **servizi dell'Amministrazione finanziaria**, che oltre che braccio operativo delle entrate è così diventata anche entità che provvede velocemente all'erogazione finanziaria (è il caso del **fondo perduto** di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2000 per le perdite subite da imprese), a seguito di istanza telematica e con eventuali recuperi e sanzioni *ex post*. È l'ovvio risultato dell'accentramento dei dati dei contribuenti in molteplici banche dati che proprio l'Amministrazione finanziaria gestisce e governa (l'ultima è quella della fatturazione elettronica che di fatto traccia l'enorme massa delle operazioni commerciali dei contribuenti) e in cui può agevolmente intervenire per eseguire i controlli.

Uno degli aspetti più delicati da definire per ogni tipo di aiuto pubblico è quello della individuazione della **soglia di ricchezza** oltre la quale non vanno concessi e quella della loro **intensità** in funzione delle condizioni economiche e sociali dei soggetti agevolati. La loro individuazione ha luogo per lo più assumendo il volume del **fatturato** o riferendosi al **reddito** o all'**ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente).

Il primo, applicabile per le imprese, costituisce un indicatore troppo rozzo, che andrebbe affinato e differenziato almeno per la produzione/commercio di beni e per i servizi, tenendo conto anche dell'incidenza del costo del lavoro (per favorire coloro che assicurano maggiore occupazione).

Per i privati gli aiuti dovrebbero essere invece modulati non tanto sul reddito fiscale quanto per scaglioni di ISEE. Non è accettabile che chi dispone di elevati patrimoni finanziari o immobiliari (e quindi alto ISEE) possa accedere al credito d'imposta al pari di chi ha solo una modesta abitazione e pochi risparmi sul conto o in strumenti finanziari. Questa semplice regola di equità dovrebbe essere recuperata anche ai fini della tassazione dei redditi, in particolare per quelli di lavoro dipendente, per escludere dalle deduzioni e detrazioni di ogni tipo, comprese quelle sanitarie, i contribuenti con ISEE superiore a una certa soglia. Nel caso dell'**IRPEF dei lavoratori dipendenti**, quindi, più che agire sulle aliquote, che dovrebbero essere di generale applicazione per tutti i contribuenti, occorrerebbe far leva su specifiche detrazioni d'imposta ad essi riservate, da stabilire periodicamente e da modulate in funzione dell'ISEE dell'intera famiglia (il coniuge o il figlio carico di un possidente non può fruire dello stesso trattamento di un lavoratore monoreddito con famiglia che ha un ISEE bassa).

A una normativa già gonfia di misure premiali ed agevolative per le più svariate finalità si è aggiunta, con la recente stagione delle decretazioni d'urgenza, una

ulteriore **pletorica gamma di aiuti**.

Il quadro che si delinea ora è veramente articolato e non di rado confuso nelle specifiche misure e richieste già interventi di **manutenzione organizzativa e amministrativa**.

L'occasione potrebbe essere l'intervento sulla semplificazione delle procedure dell'attività della pubblica amministrazione. Si tratta dell'esigenza di razionalizzare e dosare le varie misure agevolative utilizzando meglio quelle che rispondono a criteri di efficienza e di coerenza con le finalità dichiarate dal legislatore. Vanno però distinte le varie **finalità degli aiuti** da sottoporre al vaglio della idoneità dello strumento normativo scelto. Una sorta di analisi funzionale ed economica di tali misure.

In termini generali una prima tipologia di aiuti di stato, subordinati alla disciplina comunitaria e alle relative autorizzazioni per evitare distorsioni al mercato unico, comporta interventi diretti al sostegno dell'economia in periodi di crisi ovvero a supporto della crescita economica.

Una diversa categoria di aiuti è quella che ha finalità sociali e mira a sostenere le condizioni di esistenza delle categorie più deboli della società, tanto in applicazione del principio costituzionale della solidarietà che delle esigenze di tenuta della coesione sociale altrimenti a rischio.

Non mancano situazioni di confine che richiedono interventi specifici per supportare entrambe le segnalate esigenze. Tali sono le misure dirette al sostegno e salvataggio di imprese in gravi difficoltà con l'intento di evitare fallimenti di imprese e di mantenere il più possibile i livelli di occupazione dei lavoratori, quando esistono fondate prospettive di risanamento e quelle di natura ecologica e ambientale.

Ci si aspetterebbe, quindi, di avere **strumenti di intervento selettivi e differenziati** a seconda delle macro-finalità da perseguire.

Ma qui si insinua l'approssimazione nebulosa.

Vengono utilizzati e talvolta alternati strumenti come i crediti d'imposta e quelli costituiti dalle **erogazioni dirette di somme**, come quelle a fondo perduto in corso di distribuzione in questi giorni e la classica cassa integrazione oppure le indennità di disoccupazione. Un'ulteriore categoria di intervento è costituita dalla **decontribuzione degli oneri sociali**, spesso utilizzata *a la carte* e senza un chiaro disegno organico diretto a ridurre il carico contributivo con l'intento di favorire l'aumento dell'occupazione o il sostegno alle aree o settori economici in crisi, al pari degli interventi sul cd cuneo fiscale per ridurre il carico fiscale dei lavoratori. Ognuna di queste misure ha **pregi e difetti**, oltre che

rischi, e richiede quindi un attento monitoraggio e controlli qualificati, anche successivi, per evitare abusi e truffe.

Un esempio è quello della cassa integrazione che comporta l'erogazione ai lavoratori interessati di somme a titolo di integrazione/sostituzione dei redditi da lavoro perduti. Misura collaudata nel tempo e che mostra qualche ruga con riguardo al profilo della produttività del lavoro e dell'efficienza produttiva. C'è chi sostiene che sarebbe meglio erogare quelle somme direttamente alle aziende con l'impegno a mantenere al lavoro (se del caso ad orari ridotti) i dipendenti, adottando un'innovazione nell'organizzazione del lavoro. L'intento sarebbe quello di combinare l'interesse dei lavoratori

al mantenimento del reddito con quello delle imprese ad una maggiore produttività, anche attraverso riconversioni e riqualificazioni in azienda dei lavoratori. Verrebbe anche sventato il rischio di collusioni fraudolente se i lavoratori nel periodo di sospensione si dedicano a lavori in nero, talora anche con lo stesso datore di lavoro.

Si tratta di riflessioni solo abbozzate ma è tempo di **non indugiare oltre** e di ricercare **sistematicità e organicità** nelle misure premiali di ogni tipo. È eccessivo pensare intanto a un codice (o a un testo unico) degli aiuti pubblici con una disciplina (semplificata) generale e con normative specifiche di settore?

Fisco

Effetti della proroga

Versamenti al 20 luglio: come determinare le nuove rateazioni

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

La proroga al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario, di vantaggio e ai soci di società in regime di trasparenza, ha conseguenze anche sull'eventuale scelta di versare non in unica soluzione bensì a rate. È, infatti, necessario rideterminare le singole rate, partendo dal nuovo termine che slitta al 20 agosto per chi decide di versare con la maggiorazione dello 0,4%. In attesa di un (probabile e molto atteso) nuovo differimento - con un ordine del giorno votato al decreto Rilancio è stato infatti chiesto al Governo di spostare la data al 30 settembre - come si devono effettuare i calcoli?

In base a quanto previsto dal D.P.C.M. 27 giugno 2020, sono state ridefinite le scadenze di versamento delle imposte (**saldo 2019** e **primo acconto 2020**) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2019:

- scadenza "naturale": **20 luglio**;
- scadenza con maggiorazione dello 0,4%: **20 agosto**.

Tale ridefinizione del calendario, in attesa di un probabile e molto atteso **nuovo slittamento** (con un ordine del giorno votato al decreto Rilancio è stato chiesto al Governo di spostare la data al **30 settembre**), costringe a rivedere anche i **piani rateali** per chi decida di non versare tutto in un'unica soluzione.

In genere, il calcolo delle rate e dei relativi interessi per il differimento è compito dei software di compilazione dei dichiarativi e, spesso, è la stessa Agenzia delle Entrate che fornisce una tabella con i nuovi piani rateali.

Ma è bene conoscere le regole di base per poter **autonomamente** effettuare i suddetti calcoli.

Pertanto, proviamo a sintetizzarle, non prima di aver focalizzato cosa prevede la norma di cui si parla.

Chi è interessato e come funziona il differimento

Il posticipo, rispetto alla data "tradizionale" del 30 giugno, riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (quindi principalmente IRPEF e IRES) e l'IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità. Rientrano, inoltre, nella proroga anche i versamenti delle imposte sostitutive (quali, ad esempio, IVIE e IVAFE o cedolare secca sulle locazioni) a condizione che si tratti di soggetti che hanno i requisiti per fruire della proroga stessa.

Sono interessati anche i versamenti dell'**IRAP** ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), norma che prevede l'abbuono dei versamenti del **saldo 2019** e del

primo acconto 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

Inoltre, l'agevolazione non si applica:

- alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, nonché alle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, possono rimandare il versamento i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati agli **ISA**, e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito per ciascun indice.

La proroga si applica anche:

- ai contribuenti che adottano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011);
- ai contribuenti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014);
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività).

Come calcolare gli interessi in caso di rateazione

Premesso che i soggetti interessati dallo slittamento sono **sostanzialmente soggetti IVA**, per costoro le rate successive alla prima si versano ogni giorno sedici del mese (per i non titolari di partita IVA, invece, la scadenza è alla fine di ciascun mese).

L'interesse da applicare ad ogni rata successiva alla

prima è dovuto in misura forfetaria ed è pari al **4% annuo**.

Si calcola, a prescindere dal giorno di pagamento, con la seguente formula:

$$(C * i * t) / 360$$

dove:

- **C** è l'importo della rata;
- **i** è l'interesse (4%)
- **t** è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il "metodo commerciale", intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata.

Il **metodo commerciale** considera i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni.

Pertanto, per il differimento di un mese (30 giorni),

l'interesse da applicare è:

$$(4 * 30) / 360 = 0,33\%$$

Da tener presente che per chi, titolare di partita IVA, sceglie di pagare a partire dal 20 luglio, la seconda rata scade il 20 agosto a causa del periodo di sospensione dai versamenti dal 1° al 20 agosto.

Però, il calcolo degli interessi, proprio per quanto innanzi esposto, dovrebbe essere effettuato sino alla scadenza "naturale" del 16 agosto.

Applicando le suddette regole, pertanto, si riporta, a titolo esemplificativo, il **nuovo calendario dei versamenti** e relative **rateazioni** nel caso in cui, un soggetto titolare di partita IVA, decida di versare a partire dal 20 luglio:

1° rata	20 luglio
2° rata	20 agosto con interesse dello 0,29%
3° rata	16 settembre con interesse dello 0,62%
4° rata	16 ottobre con interesse dello 0,95%
5° rata	16 novembre con interesse dello 1,28%

Fisco

Dall'Agenzia dell'Entrate

Valute estere: il cambio di giugno 2020

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di giugno 2020. La misura è stabilita dal provvedimento dell'10 luglio 2020 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Con provvedimento del 10 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i cambi delle valute estere, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di giugno 2020. In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l'IRPEF, e al Titolo II, che tratta l'IRES, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l'art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull'IRES che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano

l'utilizzo delle valute si segnala l'art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del quadro RW laddove, ai fini della valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 10/07/2020, n. 259418

Fisco

Dal Mef

8 per mille: la scelta dei contribuenti nel 2016

Sono 13.774.382 i contribuenti che hanno effettuato nel 2016 la scelta di destinare l'8 per mille dell'IRPEF al finanziamento della Chiesa Cattolica con 1.139.218.217 di euro. Lo si evince dalla lettura dei dati statistici pubblicati dal Dipartimento delle Finanze. Lo Stato è stato scelto da 2.580.208 di contribuenti, mentre coloro che hanno scelto la Chiesa Evangelica Valdese sono stati 547.915 e coloro che hanno scelto l'Unione Buddhista Italiana sono stati 165.067.

Alla raccolta dell'8 **per mille** nelle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **2016** hanno partecipato **40.872.080 di contribuenti**.

E' interessante evidenziare che solo 17.357.043 sono state le scelte espresse in modo valido dai contribuenti, mentre 23.350.570 sono le scelte non espresse.

I dati, diffusi sul sito del Dipartimento delle Finanze, vedono in testa la **Chiesa Cattolica**, scelto da **13.774.382**, con 1.139.218.217 di euro, seguito dallo **Stato** con 2.580.208 di contribuenti per un importo di 203.775.289.

I contribuenti che hanno scelto la Chiesa Evangelica Valdese sono stati 547.915, mentre coloro che hanno scelto l'Unione Buddhista Italiana sono stati 165.067.

8 per mille

L'8 per mille del gettito Irpef può essere destinato:

-allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario)
-alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo)
-all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente costituito ad hoc)
-alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo)
-alla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale
-alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate)
-all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo)
-alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri)
-alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri)
-all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero)
-all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto)
-all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi)
all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto

e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

Quanto alla scelta è possibile scegliere una sola Istituzione. La ripartizione dei fondi avviene in proporzione alle scelte espresse. In **mancanza di firma** (e, quindi, di scelta), l'8 per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse.

Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, documento 10/07/2020

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Crediti d'imposta per spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro: la modalità di cessione

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione possono optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tra l'altro il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità apposite. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro** e per la **sanificazione** e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il **Decreto Rilancio** (DL n. 34 del 2020) riconosce

alcuni crediti d'imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, riguardano crediti d'imposta per:

-l'adeguamento degli **ambienti di lavoro** (art. 120 del DL n. 34 del 2020);

-la **sanificazione** e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del DL n. 34 del 2020)

Tra l'altro lo stesso decreto ha previsto che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta considerati, fino al 31 dicembre 2021 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la **cessione**, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con il nuovo provvedimento sono stati definiti:

-i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta richiamati;

-le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d'imposta **comunicano** all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, l'opzione per la **cessione dei crediti** stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili

I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere ai crediti d'imposta richiamati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle **spese ammissibili** sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, con il nuovo provvedimento è stato approvato il modello di "**Comunicazione delle spese** per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione". Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d'imposta, oppure a uno solo di essi.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con **modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

-il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

-i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata una **ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro** è stato previsto che

la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e che, come stabilito dal legislatore, il relativo credito d'imposta possa comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all'utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

L'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al **60 per cento delle spese** complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.

Diversamente, per il credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto dei dispositivi di protezione è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al **60 per cento delle spese** complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il **limite di 60.000 euro**.

Il **credito d'imposta**, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

-in compensazione

Cessione dei crediti

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la **cessione**, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tra l'altro il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità apposite.

Nell'ambito del credito d'imposta per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro**, dopo l'accettazione, il cessionario utilizza il credito d'imposta esclusivamente in compensazione e la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere

utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.

In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti. Anche in tal caso la comunicazione dell'ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Nell'ambito del credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto dei dispositivi di protezione dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario utilizza il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione o in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti. La comunicazione della ulteriore cessione del credito è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 10/07/2020, n. 259854

Agenzia delle Entrate, comunicazione 10/07/2020,

Fisco

La circolare n. 20/E

DI Rilancio: i chiarimenti sui crediti di imposta per spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Nell'ambito del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, previsto dal DL Rilancio, l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come

attestato da documentazione interna. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020, riguardante i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro** e per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione.

In particolare, il nuovo documento dell'Amministrazione finanziaria analizza il contenuto degli artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio, che hanno introdotto i crediti d'imposta:

- per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le **prescrizioni sanitarie** e le misure di contenimento contro la diffusione del virus **Covid-19**;

- per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'art. 120 ha introdotto un credito di imposta per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro**, per un'ampia platea di soggetti, in ragione delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle **prescrizioni sanitarie** e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

A chi si applica

Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi **aperti al pubblico**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Nello specifico, è previsto per le spese necessarie alla **riapertura in sicurezza** delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con **attività aperte al pubblico**, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare specifica come il legislatore abbia inteso **estendere il beneficio** in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa.

Gli interventi e gli investimenti agevolabili

Le **spese** per cui spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

Quanto agli **interventi agevolabili** sono quelli

necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono ricompresi:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di **spogliatoi** e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza;

- gli interventi per l'acquisto di **arredi** finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

Invece, gli **investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Tra l'altro rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in **smart working**.

Come utilizzare il credito d'imposta

L'ammontare del credito d'imposta per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro** corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all'importo delle **spese ammissibili** e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Di conseguenza se le spese sono superiori all'importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di **48.000 euro**.

E' interessante notare che poiché la norma fa riferimento alle spese **sostenute nel 2020**, l'agevolazione spetta anche se il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell'anno, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d'imposta in oggetto. Ovviamente, il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al **netto dell'Iva** e è **utilizzabile**:

- esclusivamente in compensazione; o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; quindi laddove vi siano crediti residui al 31 dicembre 2021 questi non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente

ceduti oppure richiesti a rimborso.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Il decreto Rilancio all'articolo 125 prevede l'assegnazione di un credito d'imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia.

E' bene ricordare come questa norma sostituisce il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del DL Cura Italia per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall'articolo 30 del DL Liquidità per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

A chi si applica

Quanto all'ambito soggettivo, la norma fa riferimento: -agli **imprenditori individuali** e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

- agli enti e società;

- alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

- alle persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;

- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

- agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come è evidente non sono ricompresi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali **non esercitate abitualmente** o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Nell'ambito dei beneficiari è stato chiarito che, per quanto concerne gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione alla sola attività commerciale, la volontà del legislatore è quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari appena citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la **diffusione del virus Covid-19**.

Le spese per la sanificazione

Il credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese

sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per quanto riguarda la sanificazione occorre far riferimento ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la **presenza del virus** che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Sicuramente questa condizione è soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da **operatori professionisti** sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In ogni caso, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all'"acquisto", l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal **soggetto beneficiario**, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Per il calcolo della spesa agevolabile, in questo caso, l'ammontare della spesa può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il **costo orario del lavoro** del soggetto impegnato in questa sanificazione per le ore impiegate, opportunamente documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda. Possono essere aggiunte, nell'ambito del credito anche le spese sostenute per i **prodotti disinfettanti impiegati**.

Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Tra l'altro laddove si tratti di una attività dove le spese di sanificazione costituiscono spese ordinarie, come per gli studi odontoiatrici, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

Rientrano fra queste spese quelle sostenute per l'acquisto di :

- dispositivi di **protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza** interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi

incluse le eventuali spese di installazione.

L'utilizzo del credito

Anche per questo credito, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, per cui sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il **limite massimo** è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle **spese ammissibili** sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Nel caso in cui queste spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

-in **compensazione**;

-nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa

-entro il 31 dicembre 2021, può essere **ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

A cura della Redazione

DCopyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, circolare 10/07/2020, n. 20](#)

Fisco

Il Parere del Garante

E-fattura a rischio privacy per le troppe informazioni fornite all'Agenzia delle entrate

Arriva un nuovo parere negativo del Garante della Privacy sulla fatturazione elettronica. In particolare, il Garante è stato chiamato ad esprimersi sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernente le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, affermando che la memorizzazione e dell'utilizzazione, senza distinzione alcuna, dell'insieme dei dati personali contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove si assicurino elevati livelli di sicurezza e

accessi selettivi, risulta sproporzionata rispetto al fine perseguito.

Con il parere 9 luglio 2020, prot. n. 9434785, pubblicato il 10 luglio, il Garante delle Privacy torna sulla questione del trattamento dei dati contenuti nelle fatture elettroniche ribadendo i suoi dubbi sulla pericolosità in termini di lesione della privacy dei cittadini. Nello specifico, l'Autorità si è occupata dello schema di provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrebbe aggiornare le regole per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche al fine di tener conto delle disposizioni in tema di memorizzazione integrale dei file xml.

Secondo il Garante, tale schema di provvedimento disciplina un trattamento di dati in violazione degli artt. 5, par. 1., lett. a), 6, par. 3, 9, 10, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Infatti, non si fa alcuna distinzione tra tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati personali di dettaglio, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi alla totalità della popolazione.

Non risulta, quindi, proporzionato all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai principi di privacy by design e by default, misure di garanzia adeguate per assicurare la protezione dei dati.

Con riferimento, invece, ai prospettati trattamenti effettuati a fini di analisi del rischio attraverso interconnessioni con le numerose banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, effettuabili anche sulla base dei c.d. dati fattura, senza informazioni sulla descrizione dei beni e servizi oggetto della fattura e che prevedono la profilazione di tutti i contribuenti, anche minori d'età, e il trattamento di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, l'Autorità ha ritenuto invece necessario, attesi i rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, approfondire separatamente l'istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di individuare idonee garanzie per i contribuenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Garante per la protezione dei dati personali, parere 09/07/2020, n. 9434785

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Cassa integrazione, Cisoa assegno ordinario: come calcolare le settimane fruita

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Nella circolare n. 84 del 2020 l'INPS fornisce indicazioni operative riguardo le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il documento di prassi prende in esame la Cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la CISOA, con causale Covid-19, alla luce delle novità procedurali introdotte dal Decreto Rilancio e dal D.L. n. 52/2020. Particolare rilevanza assumono le specifiche istruzioni fornite dall'Istituto per la corretta determinazione delle settimane di integrazione salariale da fruita. Vediamo come procedere al calcolo.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 84 del 10 luglio 2020, con cui recepisce le modifiche apportate dal Decreto Rilancio all'impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Il documento di prassi si occupa in particolare della Cassa integrazione, dell'assegno ordinario e della CISOA.

Cig ordinaria e assegno ordinario

E' usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

La possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.

E' possibile richiedere la cassa integrazione salariale ordinaria o l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" e per ulteriori massimo 14 settimane, con causale "COVID-19 nazionale". Il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria deve presentare domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, allegando un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.

Per le istanze di assegno ordinario nel frattempo già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale.

N. B. In caso di assenza del file da allegare, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.

I files in questione consentono all'azienda di calcolare, a consuntivo della CIGO e dell'Assegno ordinario, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti.

Calcolo settimane di fruizione

L'Istituto sottolinea che, ai fini del calcolo del numero dei giorni fruiti, si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.

Per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda.

Per ottenere le settimane fruita, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruita per 5 o per 6, a seconda dell'orario contrattuale prevalente nell'unità produttiva.

Esempio 1

Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020

Settimane richieste e autorizzate: 9.

L'azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori)

$30/5$ (in caso di settimana corta o 6 in caso di settimana lunga) = 6 settimane fruita

Restano ancora da fruita 3 settimane (9 settimane - 6 settimane).

Esempio 2

periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020

Settimane richieste e autorizzate: 9.

L'azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale $19/5$ (in caso di settimana corta o 6 in caso di settimana lunga) = 3,8 settimane fruita.

Restano ancora da fruita 5,2 settimane (9 settimane - 3,8 settimane), ovvero 5 settimane ed 1 giorno.

Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario

Il decreto-legge n. 52/2020 ha previsto che tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Termini di trasmissione delle domande

Le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In ogni caso, tale termine è fissato al 17 luglio 2020 se la data di riferimento è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Cisoa per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole

E' previsto il trattamento di cassa integrazione salariale

per gli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020.

Per le domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", il termine di presentazione è individuato, a pena di decadenza, alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

In sede di prima applicazione, tale termine è fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Riferimenti normativi

INPS, circolare 10/07/2020, n. 84

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Vincenzo Ferrante

Il reddito di emergenza non decolla. Non piace o non serve

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Il decreto Rilancio ha introdotto il reddito di emergenza, misura provvisoria destinata ai nuclei familiari che vivono in condizioni di povertà. Va ad aiutare quell'ampia fascia di popolazione che, non potendo percepire il reddito di cittadinanza, sarebbe rimasta priva di reddito, in quanto impiegata in lavori giornalieri, estremamente precari, o in attività "informali". Le domande pervenute all'INPS però, se confrontate con i dati ISTAT sulla povertà, sono state (fino ad ora) poche, nonostante il rinvio del termine finale di invio al prossimo 31 luglio. Le ragioni del mancato successo del reddito di emergenza non sono chiare. Ma un dato forse anche confortante c'è, quale?

Ormai da quasi un decennio è mutata la fisionomia del sistema di protezione sociale italiano, che si è così avvicinato ai modelli degli altri Paesi europei. Infatti, si è abbandonato il modello della **tutela del rapporto di lavoro** già in essere, per provare a rafforzare invece i diritti del lavoratore a che il mercato del lavoro riesca effettivamente ad incrociare domanda ed offerta di occupazione. Anzi l'ultima importante riforma (il c.d. Jobs act del 2015) ha giustificato l'introduzione di una **disciplina meno garantista** in tema di **licenziamento**, proprio con il prolungamento della indennità di disoccupazione NASpI, che avrebbe consentito quindi a chi avesse perso il lavoro di poter beneficiare di un aiuto più sostanzioso e più duraturo in attesa di rintracciare una nuova occupazione (dd.lgs. nn. 22 e 23 del 4 marzo 2015).

Questa tendenza a rafforzare le tutele "esterne" al contratto rispetto a quelle "interne" è in atto da quasi un ventennio, dato che già il «Libro bianco» di Marco Biagi dell'ottobre 2001 (con il successivo D.Lgs. n. 276/2003) aveva individuato i termini di un sistema di governo del mercato del lavoro che, grazie ad un miglioramento delle istituzioni del **collocamento**, avrebbe dovuto condurre a dare un contenuto concreto al diritto al lavoro di ognuno, solennemente riconosciuto dall'art. 4 della Carta costituzionale.

In questo sistema, la **Cassa integrazione guadagni** doveva diventare uno strumento mirato a ipotesi di crisi temporanea dell'impresa, tanto che si è chiesta la predisposizione di un piano industriale come condizione di concessione dell'intervento e che si è tendenzialmente esclusa l'assistenza nelle ipotesi di procedure concorsuali nelle quali mancasse l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Strumento di ultima istanza del sistema diventava così il "**Reddito di cittadinanza**", realizzato solo successivamente nel 2019 dal Governo giallo-verde (D.L. n. 4 del gennaio 2019) ed ancorato all'accertamento di condizioni di sostanziale povertà del nucleo familiare.

Il sopravvenire dell'emergenza sanitaria ha però costretto ad abbandonare questo sistema, senza che ancora se ne fossero visti i frutti, poiché il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia, poi convertito nella legge n. 27 del 24 aprile), nel **vietare i licenziamenti**, ha individuato la Cassa integrazione come il metodo più diretto per gestire l'emergenza: scelta non illogica, ove si pensi alla differenza, anche sul piano della riduzione dei contatti sociali, che corre fra la trattazione delle domande delle singole imprese, redatte da professionisti, e la situazione che si sarebbe venuta a creare ove si fossero dovute gestire domande di indennizzi individuali pervenute dai singoli, direttamente o per il tramite dei patronati, dopo il licenziamento. Ovviamente, la Cassa integrazione non può aiutare quanti siano stati colpiti dalla crisi mentre si trovavano già disoccupati: ed in questo senso nel decreto Cura Italia già si prevedeva uno strumento "di chiusura" del sistema, ulteriore rispetto al Reddito di cittadinanza (i cui percettori sono sostanzialmente rimasti indifferenti alla crisi, vedendosi anzi sospeso l'obbligo di cercare lavoro): si trattava, in questo caso, di aiutare quell'ampia fascia di popolazione che, senza poter percepire il Reddito di cittadinanza, sarebbe rimasta **priva di reddito**, in quanto impiegata in lavori giornalieri, estremamente precari, o in attività "informali" (ovvero "in nero").

A tal fine il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), all'art. 82 ha introdotto ora il Rem o **Reddito di emergenza**, come misura provvisoria destinata ai nuclei familiari che vivono in condizioni di povertà (devono aver percepito alla data dell'aprile 2020 un reddito inferiore a certi minimi, non possedere un patrimonio superiore ad un massimo di 20.000 euro, salvo specifiche eccezioni, e non godere di nessun altro tipo di aiuto fisso o conseguente alla pandemia). L'importo del Rem viene definito in una **misura variabile**, in relazione ai componenti del nucleo familiare, da 400 a 840 euro mensili.

Se confrontate con i dati che fotografano la povertà secondo l'ISTAT, però, le **domande pervenute all'INPS** fino ad ora sono state poche (300 mila, di cui 40 mila rifiutate), tanto che in una nota pubblicata lo scorso 17 giugno, l'Istituto ha comunicato di aver prorogato il termine inizialmente fissato, in via perentoria, per il 3 giugno. Il nuovo termine estende il periodo per richiedere il reddito di emergenza **fino al prossimo 31 luglio** (in conformità a quanto ora previsto dall'art. 2 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, in G.U. serie gen., n. 151 del 16 giugno 2020).

Le **ragioni del mancato successo** del Rem non sono chiare: è certamente possibile che la mancata pubblicizzazione della misura abbia influito sulla mancanza di domande, di modo che la proroga potrà forse giovare all'incremento del numero di domande. A riguardo, non si deve dimenticare che, in tutti i sistemi, una parte non marginale degli aventi diritto (anche intorno al 20%) rifiuta comunque di farsi avanti perché trova difficoltà ad ammettere di trovarsi in situazione di bisogno o perché teme, specie all'estero, lo **stigma sociale** che potrebbe derivargli dall'attribuzione dell'aiuto economico.

È parimenti possibile che questa fascia di popolazione

abbia oramai **ripreso l'attività che svolgeva prima**, essendo oramai venute meno molte delle misure di confinamento sociale che impedivano la ripresa del commercio e dei servizi.

Una terza ipotesi si può pure formulare, senza per questo escludere le due che si sono appena formulate: tutti gli studi sociologici sono concordi nel sottolineare un elemento apparentemente secondario del sistema sociale italiano, mettendo in evidenza come la perdurante rilevanza dei vincoli familiari tende non solo a limitare la mobilità sociale, ma, per converso, anche a conservare le **reti di solidarietà** che, nei grandi come nei piccoli centri, si riflettono anche nella indubbia capacità delle iniziative di volontariato di garantire aiuto a chi soffre.

Insomma, alle **carenze (o alle lentezze) dell'apparato statale** sembrerebbe saper supplire solo la società civile: un risultato forse anche confortante, ma che conferma che anche per questo aspetto l'Italia sembrerebbe non essersi mai davvero evoluta dalle forme di socialità tipiche del medioevo, con la conclusione che per riformare il Paese potrebbe giovare più la lettura di Dante che il confronto con gli altri Stati europei.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti dall'INL

Licenziamento per inidoneità del lavoratore: quali obblighi per le aziende?

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta rientra nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sospesi fino al prossimo 17 agosto. A chiarirlo è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 298/2020. Una volta scaduto il periodo di sospensione, il datore di lavoro sarà tenuto comunque, prima di poter licenziare per inidoneità sopravvenuta il lavoratore, ad osservare l'obbligo di "accomodamento ragionevole" dei luoghi di lavoro. L'azienda deve, infatti, cercare di ricollocare il lavoratore attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale anche con revisioni di turni e modifiche orarie. Quando si è esonerati dall'obbligo?

Il **licenziamento per inidoneità sopravvenuta** è da intendersi attualmente sospeso in quanto trattasi di licenziamento per **giustificato motivo oggettivo**: questo è quanto ha chiarito l'INL con nota prot. n. 298/2020. Ma in questo contesto il datore di lavoro non può non tenere conto dell'obbligo di **accomodamento ragionevole dei luoghi di lavoro** che incombe su di lui.

Quadro normativo

Ai sensi dell'art. 46 del Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020) e come modificato dall'art. 80 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), dal 17 marzo 2020 sono **sospese per 5 mesi** le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

Inoltre, fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere** dal contratto per **giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3, della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Leggi anche: Divieto di licenziamento nell'emergenza Covid-19. E se le aziende hanno licenziato?

Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 298 del 24 giugno 2020, ha chiarito che il Legislatore ha inteso conferire alla norma in questione un carattere generale per cui devono ritenersi ricomprese nel suo alveo **tutte le ipotesi di licenziamento** per

giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, compreso il licenziamento per **sopravvenuta inidoneità alla mansione** che va, quindi, sospeso.

Infatti, per l'INL anche il caso di specie "va ascritto alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019)". Continua a tal proposito la nota evidenziando, tra l'altro che l'**obbligo di repechage** rende il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione completamente assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica sull'impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

L'accomodamento dei luoghi di lavoro

In questo contesto, prima però di ricorrere al licenziamento, non può mancare l'attenzione dei datori di lavoro in merito dell'obbligo dell'adattamento ragionevole dei luoghi di lavoro sancito dal comma 3-bis, art. 3 del D.Lgs. n. 216/2003, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare **accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro**, per garantire alle persone con disabilità la piena **eguaglianza** con gli altri lavoratori.

Tuttavia non bisogna dimenticare che in questo caso il **concetto di handicap** va inteso **in senso molto ampio**, nella sua corretta definizione comunitaria, altrimenti non si riesce a cogliere l'ambito applicativo

dell'obbligo normativo.

Infatti, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4.7.2013 (Causa C-312/11) - in cui l'Italia è stata condannata per non aver recepito correttamente e completamente l'articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - ha evidenziato come, anche se la nozione di "handicap" non è definita nella Direttiva 2000/78, la Corte stessa ha, nella sentenza dell'11 aprile 2013, HK Danmark (C-335/11 e C-337/11), chiarito che, alla luce della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, tale nozione va intesa nel senso che si riferisce ad una **limitazione** risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

In pratica, nell'ambito dell'accomodamento ragionevole del luogo di lavoro, ai fini antidiscriminatori, **va considerato portatore di handicap** anche il soggetto che abbia solamente una malattia che limiti l'effettiva partecipazione dello stesso alla vita professionale su una base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Attenzione però che tale limitazione **non può essere temporanea** in quanto deve essere comunque di lunga durata così da non snaturare l'importante concetto di base.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra cosa deve, quindi, fare il datore di lavoro quando un suo dipendente **diventi inidoneo** allo svolgimento delle mansioni normalmente svolte?

Il datore di lavoro non può in verità fermarsi al rispetto formale dell'**obbligo di repechage** -inteso quale obbligo di "cercare" ma non di "trovare" una diversa mansione, anche inferiore, cui adibire il prestatore di lavoro - prima di ricorrere al licenziamento per giustificato motivo.

L'azienda deve cercare di **ricollocare** il lavoratore attivamente anche attraverso un **adeguamento dell'organizzazione aziendale** comprese revisioni di turni, modifiche orarie, e **adottando** - se esistono - anche **nuove tecnologie**.

Quello che occorre fare è adottare i provvedimenti più appropriati, in relazione alle **esigenze concrete dei singoli**, per consentire ai soggetti divenuti inidonei di svolgere ancora il proprio lavoro.

Da notare che è possibile non prendere i provvedimenti adeguati solo ed esclusivamente se questi richiedano da parte dell'azienda un **onere finanziario sproporzionato**, e non solo, quindi, un aggravio finanziario o organizzativo, tenendo ben presente che, eventualmente, **spetta al datore di lavoro provare l'impossibilità del ragionevole adattamento**.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Smartworking: dai Consulenti del lavoro i dati prima e dopo il lockdown

E' stato pubblicato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro il rapporto "Tempo di bilanci per lo smart working", che vede una analisi sintetica e completa del ricorso al lavoro agile nel nostro Paese durante e dopo la fase di lockdown per l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Coronavirus. Il lavoro svolto dalla Fondazione esamina il profilo tipo dei lavoratori maggiormente coinvolti in questa nuova metodologia organizzativa e i settori di attività più interessati, mettendo in evidenza l'evoluzione dei dati durante la Fase 2.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato in data 10 luglio 2020 il rapporto "Tempo di bilanci per lo smart working" da cui si evince come, superata la fase emergenziale, quasi il 40% del personale delle aziende con più di due addetti, impiegato in smartworking durante il lockdown, è tornato in sede. Si tratta di una modalità di lavoro non del tutto radicata nel nostro Paese" spiega il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. "Basti pensare che in una fase d'emergenza come quella che abbiamo vissuto molte aziende prima di ricorrere al lavoro agile hanno preferito utilizzare altri strumenti di gestione della forza lavoro come, ad esempio, le ferie. Dobbiamo però fare in modo che l'esperienza di questi mesi non vada persa rendendo il lavoro agile più funzionale anche per quanto riguarda la valutazione della prestazione lavorativa, la verifica dei risultati, la sicurezza sul luogo di lavoro".

Ricorso allo smartworking

Durante l'emergenza la percentuale di lavoratori che ha sperimentato l'home working si è attestata all'8,8% e tale percentuale è scesa al 5,3% durante la Fase 2. Il settore dell'informazione e della comunicazione è quello che ha fatto registrare l'incremento più alto di ricorso al lavoro agile, arrivando quasi al 30%. Meno estesa la crescita del lavoro agile in altri settori, come l'attività professionale, scientifica e tecnica (l'incidenza tra i dipendenti aumenta di 16 dipendenti in più ogni 100); il settore finanziario e assicurativo (+14,1); il settore delle public utilities (+13,9). Le aziende che occupano più di 250 addetti sono quelle che hanno privilegiato l'adozione di questa modalità organizzativa.

Lavoratori agili

Sono in tutto 3,8 milioni (pari al 21,1% del totale) i

dipendenti di aziende private e organizzazioni pubbliche occupabili in modalità agile, che non richiede la necessaria la presenza in sede:

- addetti alla segreteria e agli affari generali (1,2 mln di lavoratori);
- tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive (515 mila);
- specialisti delle scienze gestionali e commerciali (399 mila).

La percentuale cresce di più tra le donne che fra gli uomini e aumenta parallelamente al livello di istruzione. I settori in cui c'è maggiore possibilità di utilizzo del lavoro agile: servizi di informazione e comunicazione (81,7% dei dipendenti); finanziario assicurativo (76,1%) dei dipendenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, report "Tempo di bilanci per lo Smart working" 10/07/2020

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Acquisto di auto: nuovi bonus dal 1° agosto (anche per le aziende)

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Nuovi incentivi per l'acquisto di auto Euro 6 e rafforzamento in vista anche per l'ecobonus per le auto elettriche e ibride plug-in. Le novità arrivano con il passaggio alla Camera del decreto Rilancio, ora al Senato per l'approvazione definitiva senza modifiche. I nuovi bonus per Euro 6 saranno concessi per gli acquisti, anche in leasing, effettuati dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e spettano per le auto nuove in categoria M1 (ossia veicoli fino a 8 posti) con emissioni da 61 fino a 110 g/km di CO2 e che hanno un prezzo di listino inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa). Hanno diritto al bonus sia le persone fisiche che le persone giuridiche, che sarà riconosciuto sia senza che con rottamazione (l'auto da rottamare dovrà avere almeno 10 anni) e condizionato ad uno sconto minimo da parte del concessionario.

Incentivi in arrivo per l'**acquisto di auto Euro 6** ed extra sconti per quelle **elettriche e ibride**. I nuovi bonus saranno validi dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e spetteranno sia senza che con rottamazione, purché il veicolo da rottamare abbia almeno 10 anni di vita. Il sistema di sconti è stato introdotto nel passaggio del **decreto Rilancio** alla Camera, ora al Senato per l'approvazione definitiva senza modifiche.

Leggi anche: Decreto Rilancio: nuovi incentivi per auto Euro 6 e proroga dei contratti a termine

A disposizione 50 milioni di euro.

Sarà un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ad individuare le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa.

I nuovi contributi

La disciplina dei nuovi contributi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km è dettata dall'articolo 44.

Hanno **diritto al bonus** sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, cioè le società (di persone o di capitali), che acquistano in Italia, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 con emissioni non superiori a 110 g/Km di CO2.

Il contributo è concesso anche se l'auto è acquistata in leasing.

Gli **incentivi variano** a seconda del livello di emissioni di CO2 e se si rottama o meno un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione (1° agosto-31 dicembre 2020) superi i 10 anni di anzianità.

Nel caso di **rottamazione**, il contributo statale è pari a:

- 2.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2 (in pratica le auto elettriche ed ibride);

- 1.500 euro per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

Il contributo è condizionato ad uno **sconto da parte del venditore** pari ad almeno 2.000 euro. Il bonus totale è quindi pari a 4.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2 e a 3.500 euro con le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.

Senza rottamazione, il contributo statale si dimezza, scendendo a:

- 1.000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;

- 750 euro per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

In questo caso, lo sconto da parte del venditore deve essere pari ad almeno 1.000 euro.

Il contributo totale è quindi di 2.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2 e a 1.750 euro con le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.

Doppio bonus per le persone fisiche

Per le persone fisiche che rottamano un secondo **veicolo di categoria M1** è previsto un ulteriore incentivo di 750 euro da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. L'incentivo, in alternativa, potrà essere **utilizzato entro 3 annualità**, in forma di credito di imposta, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Condizioni per fruire dei contributi

Per fruire dei nuovi bonus devono essere **rispettate condizioni**.

Innanzitutto, il veicolo nuovo da acquistare deve essere **nuovo di fabbrica**. Dovrebbero essere escluse,

quindi, le cosiddette “chilometri zero”, vetture che pur non avendo mai circolato sono già state immatricolate e che, quindi, sono a tutti gli effetti usate).

Il veicolo da acquistare (anche in leasing) deve essere di **categoria M1**. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 47 del Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) si definiscono veicoli di categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Inoltre, il contributo spetta se il **prezzo di listino** della nuova auto (risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) è inferiore a:

- 50.000 euro (IVA esclusa) per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂;

- 40.000 euro (IVA esclusa) per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

Per espresso rinvio della norma alle disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038, ai fini della fruizione dei contributi, in caso di rottamazione, è inoltre richiesto che, alla data di immatricolazione del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere **intestato**, da almeno 12 mesi, allo stesso **soggetto intestatario del nuovo veicolo** o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

È inoltre necessario che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

È inoltre richiesto che sia in caso di rottamazione che non, nell'atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

Cumulabilità con ecobonus auto elettriche/ibride

Ai sensi del comma 1-quater, per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO₂, il nuovo contributo è cumulabile con l'ecobonus auto di cui alla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1031).

Quindi. In caso di **rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni**, il contributo aumenta di 4.000 euro (2.000 è il contributo statale e 2.000 lo sconto praticato dal venditore), passando:

- da 6.000 euro a 10.000 euro, per l'acquisto di auto con emissioni di CO₂ da 0-20 g/km;

- da 2.500 euro a 6.500 euro, per l'acquisto di auto con emissioni di CO₂ da 21 e 60 g/km.

Senza rottamazione, l'incentivo sale di 2.000 euro (1.000 è il contributo statale e 1.000 lo sconto praticato dal venditore), passando:

- da 4.000 euro a 6.000 euro, per l'acquisto di auto con emissioni di CO₂ da 0-20 g/km;

- da 1.500 euro a 3.500 euro, per l'acquisto di auto con emissioni di CO₂ da 21 e 60 g/km.

Agevolazione fiscale per le auto usate

Completa il quadro degli incentivi lo **sconto** dei costi del **passaggio di proprietà** auto a favore delle **persone fisiche** che acquistano un usato di classe almeno Euro 6 con rottamazione di un veicolo usato più inquinante.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 44, le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

In pratica, quindi, i privati che dal 1° luglio al 31 dicembre acquistano un usato rottamando un'auto da Euro 0 a Euro 3 beneficeranno di uno sconto del 40% sui costi del passaggio di proprietà dell'auto.

Mappa dei nuovi bonus auto

Periodo di validità	1° agosto - 31 dicembre 2020
Veicoli incentivati	Acquisti, anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 con emissioni non superiori a 110 g/Km di CO ₂

Importo incentivo	Emissioni da 0 a 60 g/km CO2: - con rottamazione: 4.000 euro (2.000 contributo statale e 2.000 lo sconto praticato dal venditore) - senza rottamazione: 2.000 euro (1.000 contributo statale e 1.000 lo sconto praticato dal venditore)
	Emissioni da 61 a 110 g/km CO2: - con rottamazione: 3.500 euro (1.500 contributo statale e 2.000 lo sconto praticato dal venditore) - senza rottamazione: 1.750 euro (750 contributo statale e 1.000 lo sconto praticato dal venditore)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.